

Gentile cliente

Oggetto: DECRETO “AGOSTO”

Il 14 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 104/2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i principali punti di interesse, rimandando ad eventuali ulteriori approfondimenti taluni altri aspetti del Decreto.

Proroga moratorie PMI (art. 65)

L'art. 65 del Decreto 104/2020 prevede la **proroga**, dal 30 settembre 2020 **al 31 gennaio 2021**, della moratoria prevista dall'art. 56 del DL 18/2020 (Decreto “cura Italia”) che stabiliva:

- per le **aperture di credito a revoca** e per i **prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti** alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 18 marzo 2020, l'impossibilità della revoca degli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, la proroga fino a tale data alle medesime condizioni;
- per i **mutui** e gli **altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del **pagamento delle rate** o dei **canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020.

La proroga al 31 gennaio 2021 opera **automaticamente senza alcuna formalità** per le imprese già ammesse alla precedente proroga.

Credito d'imposta locazioni (art. 77)

Il credito d'imposta sulle locazioni degli immobili a destinazione effettiva «non abitativa» e affitto d'azienda introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020 «Decreto rilancio» viene esteso, oltre che ai mesi di marzo, aprile e maggio, anche al mese di **GIUGNO**

Si ricordano di seguito le principali caratteristiche e condizioni del credito d'imposta:

- ✓ il credito d'imposta pari al **60% del canone pagato**
- ✓ il soggetto richiedente **non** deve aver dichiarato **ricavi** o compensi superiori a **5 milioni** di euro nel periodo precedente (**2019**), con l'eccezione delle strutture ricettive per le quali tale condizione non si applica

- ✓ il credito d'imposta spetta a condizione che il richiedente abbia subito una **diminuzione del fatturato** nel **mese** di riferimento di **almeno il 50% rispetto** allo **stesso mese** del periodo d'imposta precedente (**2019**)
- ✓ il credito d'imposta riguarda le locazioni di **immobili non abitativi**, quindi negozi, uffici, magazzini, laboratori, immobili industriali ecc.

Nuova rateazione dei versamenti sospesi (Art. 97)

L'art. 97 del DL 104/2020 prevede la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi ed il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 «Decreto rilancio».

In particolare, i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sospesi fino al 16 settembre 2020 in forza del DL 34/2020 possono essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- versamento del **50%** delle somme sospese:
 - entro **16/9/2020** in unica soluzione
 - in **4 rate mensili** a partire dal **16/9/2020**
- versamento restante **50%** delle somme sospese
 - in massimo **24 rate mensili** a partire dal **16/1/2021**

Esempio: versamenti sospesi ex DL 34/2020 = € 96.000

- versamento del **50%**:
 - € 48.000, entro 16/9/2020
 - 4 rate mensili da € 12.000 a partire dal 16/9/2020
- versamento restante **50%** delle somme sospese
 - 24 rate mensili da € 2.000 a partire dal 16/1/2021

Resta ovviamente ferma la possibilità di applicare i precedenti artt. 126-127 del DL 34/2020 e quindi effettuare i versamenti sospesi:

- entro **16/9/2020** in unica soluzione
- in **4 rate mensili** a partire dal 16/9/2020

Rinvio termine versamento II° acconto imposte soggetti ISA (art. 98)

Viene prevista la proroga al **30 aprile 2021** del termine di versamento della **seconda rata dell'acconto delle imposte** (Irpef, IRES, IRAP) dovuto per l'anno d'imposta **2020**, per i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

1. **Contribuenti** per i quali sono stati **approvati gli ISA**
2. Ricavi/compensi inferiori € 5.164.569
3. **Fatturato del primo semestre 2020 inferiore** di almeno il **33%** rispetto a quello del **primo semestre 2019**

Stante il tenore letterale della norma, non è ad oggi chiaro se tale rinvio interessi anche versamenti diversi dalle imposte sui redditi e IRAP, quali ad esempio quelli relativi a contributi previdenziali, IVIE, IVAFE.

Possono beneficiare della proroga anche i seguenti soggetti:

- ✓ contribuenti che applicano **regime forfettario** o regime vantaggio per imprenditoria giovanile (se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA)
- ✓ contribuenti che presentano **cause di esclusione o inapplicabilità** degli **ISA** (es. inizio/cessazione attività, non normale svolgimento attività ecc.)
- ✓ **Soci di società di persone**
- ✓ **Collaboratori di imprese coniugali**
- ✓ **Componenti associazioni professionali**
- ✓ **Soci di Srl «trasparenti»**

Nuova rivalutazione beni d'impresa (Art. 110)

Viene prevista la facoltà di effettuare una nuova rivalutazione dei beni d'impresa nel **bilancio al 31/12/2020** che può avere rilevanza:

- anche **solo CIVILISTICA** (contabile)
- **FISCALE**, con versamento di una **imposta sostitutiva** del **3%** sui maggiori valori iscritti; in tal caso, fiscalmente:
 - i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a partire dal 2021 e, quindi, gli **ammortamenti** stanziati nel bilancio **2021** assumono valore fiscale già in tale anno;
 - le **plusvalenze** sono invece fiscalmente riconosciute per le sole cessioni effettuate a partire dall'anno **2024**

La rivalutazione può essere effettuata da:

- Società di capitali
- Società di persone
- Enti non commerciali
- Imprese individuali

che non applicano principi contabili IAS/IFRS

Possono essere rivalutati i **beni d'impresa** e le **partecipazioni** che risultano **iscritti** nel **bilancio** al **31/12/2019**; restano tuttavia **esclusi** gli immobili alla cui produzione o commercio è diretta l'attività (c.d. «**immobili merce**»)

A differenza delle precedenti, la **rivalutazione** può essere effettuata anche **per ciascun singolo bene**, ovvero distintamente per ogni bene

(così, ad esempio, all'interno della categoria «macchinari» sarà pertanto possibile rivalutare fiscalmente un cespite, rivalutare un macchinario solo civilisticamente e non rivalutare gli altri beni)

L'eventuale imposta sostitutiva (3%) può essere versata in massimo 3 rate annuali di pari importo, da corrispondere alla scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi negli anni 2020, 2021 e 2022.

Come avvenuto per le precedenti rivalutazioni, viene prevista la possibilità di «**affrancare**» ai fini fiscali la **riserva di rivalutazione** iscritta mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** del **10%** da pagarsi con le stesse modalità sopra esposte con riferimento all'imposta sostitutiva del 3%.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cordiali Saluti

Schio, lì 3 settembre 2020

STUDIO AUDAX